

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2086

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MISEFARI, BUZZELLI, FIUMANÒ

Presentata il 26 febbraio 1960

Estensione ai magistrati del Pubblico ministero delle norme sul compenso per lavoro straordinario prestato dai dipendenti dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, i magistrati del pubblico ministero, oltre al disimpegno di tutte le funzioni stabilite dall'ordinamento giudiziario, disimpegnano a turno il così detto servizio esterno per il pronto intervento in ogni delitto, disastro, ecc.

Tali turni di servizio sono particolarmente gravosi per la natura della attività da svolgere in qualsiasi ora e del giorno e della notte, con qualsiasi tempo, spesso in località disagiate e inaccessibili, e impegnativi anche quando non si compia alcun intervento. Ciò perché i Magistrati designati debbono essere costantemente reperibili in qualsiasi ora: di giorno e di notte, il che impone ad essi di non lasciare la propria abitazione e comporta comunque una rilevante diminuzione della libertà personale dopo l'espletamento del servizio giudiziario.

Per evidenti motivi di giustizia ed equità è doveroso estendere ai magistrati che effettuano tali turni di servizio *o le norme sul compenso per il lavoro straordinario prestato dagli altri dipendenti statali ovvero determinare in loro favore una indennità speciale che valga in altro modo a retribuirli per l'attività o l'impegno che viene ad essi richiesto.* È da tenere presente

che al personale delle ferrovie dello Stato, che a turno disimpegna un servizio di riserva per sostituire altro personale eventualmente assente o ammalato, viene concessa un'indennità per ogni ora di servizio di riserva prestato. Non si può pretendere che i soli magistrati del pubblico ministero che disimpegnano il servizio esterno, oltre al normale servizio, siano in servizio permanente per settimane o per mesi interi, giorno e notte, senza alcuna indennità: mentre indennità speciali godono i militari, gli agenti, gli ufficiali e i funzionari di pubblica sicurezza, i presidi, i direttori e gli ispettori scolastici, ecc.

Nella tabella C, annessa alla legge 24 giugno 1951, n. 392, è stabilita un'indennità per i giudici istruttori e successivamente è stata attribuita un'indennità anche ai magistrati del pubblico ministero addetti ai tribunali dei minorenni, mentre ai magistrati del pubblico ministero che pure svolgono rilevante attività istruttoria, istruendo la maggior parte dei processi col rito sommario, non viene concessa alcuna indennità. Per eliminare questa sperequazione si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai magistrati del pubblico ministero è concessa una indennità di lire mille per ogni giorno di servizio esterno prestato. Detta indennità è liquidata ogni trimestre su indicazione del capo dell'Ufficio del pubblico ministero.

ART. 2.

Nella tabella *C*, annessa alla legge 24 maggio 1951, n. 392, dopo le parole « giudici istruttori », sono aggiunte le parole: « e magistrati del pubblico ministero che esplicano funzioni istruttorie ».